

ALLEGATOA alla Dgr n. 3788 del 02 dicembre 2008

pag. 1/7

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA LA REGIONE VENETO, LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO, ANCONA, LA COMUNITÀ MONTANA AGORDINA, LA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA E LA COMUNITÀ MONTANA DEL BRENTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELL'HABITAT PRIORITARIO 6230 "FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE MONTANE E SUBMONTANE DELL'EUROPA CONTINENTALE".

II giorno	del mese di	dell'anr	10	, presso la sede della Regione			
Veneto – Seg	reteria Regionale all'Ambier	nte e Territo	orio				
		Tra					
La Fondazion	e Cassa di Risparmio di Ve	erona Vicen	ıza Bellu	uno Ancona (di	seguito	o de	nominata
"Fondazione")	con sede legale in Verona	via Forti 3	/A, P.I.	/ C.F. 0021514	0237, i	n qu	iesto atto
rappresentata	dal Direttore generale _		_, nato	a	il _		
secondo i pot	eri conferitigli con delibera	zione del C	Consiglio	di amministraz	zione n	. 13	0 del 26
settembre 200	08						
		Tra					
La Comunità	a Montana Agordina co	n sede ₋					
	, P.I. / C.F			rappresentata	ai fini	del	presente
atto dal	, nato a		il _				
		Tra					
La Comunità	Montana della Lessinia	con sede					
	, P.I. / C.F			rappresentata	ai fini	del	presente
atto dal	, nato a		il _				
		Tra					
La Comunità	Montana del Brenta c	on sede					
	, P.I. / C.F			rappresentata	ai fini	del	presente
atto dal	, nato a		il _				

ALLEGATOA alla Dgr n. 3788 del 02 dicembre 2008 pag. 2/7
l' nato a il e residente a in Via
C.F, che agisce in atti in nome e per conto della Regione Veneto, in qualità di
Segretario all'Ambiente e Territorio a stipulare il presente atto
PREMESSO CHE:
I) La Regione Veneto, nell'ambito delle proprie competenze per la salvaguardia e il
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario,
intende avviare la realizzazione di interventi gestionali aventi ad oggetto l'habitat 6230
"Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e
submontane dell'Europa continentale", indicato come prioritario nell'allegato I della direttiva
92/43/CEE;
II) La Giunta Regionale con Deliberazione n del ha approvato il
progetto "Interventi di conservazione e ripristino dell'habitat prioritario 6230 Formazioni erbose
a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa
continentale", indicando la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi come struttura
referente per il coordinamento tecnico-amministrativo dei soggetti competenti alla
realizzazione del progetto ed individuati dal medesimo provvedimento nelle Comunità Montane
Agordina, della Lessinia e del Brenta. Con il medesimo provvedimento ha individuato all'uopo i
contributi necessari per lo svolgimento di tale attività, fissando le quote a carico della Regione
e quelle finanziate dalla Fondazione.
III) La Fondazione all'interno del proprio Documento Programmatico Previsionale per il
2008, approvato con deliberazione del Consiglio generale del 26 ottobre 2007, nel settore
ammesso denominato "Protezione e qualità ambientale", ha approvato una specifica linea di
indirizzo che prevede il sostegno finanziario ad alcune attività promosse dalla Regione del
Veneto nel quadro delle proprie funzioni inerenti la rete Natura 2000. In esecuzione a tale

programmazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione del

30.11.2007, ha disposto, tra l'altro, un impegno contributivo di Euro 185.000,00 a

sostegno di progetti finalizzati alla protezione e qualità ambientale;

IV) Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 130 del 26.9.2008 la Fondazione ha disposto di assegnare il contributo di Euro 185.000,00 al Progetto di conservazione e ripristino dell'habitat 6230, da affiancare alle risorse regionali;

V) Con deliberazione di G.R. n. ______ del ______ è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione, la Fondazione e le Comunità Montane Agordina, della Lessinia e del Brenta, della cui stipula è stato incaricato con il medesimo atto il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio anche in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Individuazione delle parti e premessa.

L'individuazione delle parti, la premessa e gli allegati A1 e A2 fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

La presente convenzione tra la Regione Veneto, la Fondazione, la Comunità Montana Agordina, la Comunità Montana della Lessinia e la Comunità Montana del Brenta è finalizzata all'attivazione della collaborazione per la realizzazione del progetto denominato "Interventi di conservazione e ripristino dell'habitat prioritario 6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa continentale".

ART.3 - Oggetto

Il progetto denominato "Interventi di conservazione e ripristino dell'habitat prioritario 6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa continentale" dovrà essere attuato secondo le modalità e i tempi indicati nel progetto medesimo che costituisce **Allegato A1** alla presente convenzione.

Gli interventi di cui al paragrafo precedente dovranno interessare una superficie complessiva non inferiore a 150 ettari.

ART. 4 - Soggetti incaricati

La Comunità Montana Agordina, la Comunità Montana della Lessinia e la Comunità Montana del Brenta sono individuati quali soggetti singolarmente incaricati dell'attuazione del Progetto indicato all'art.3.

Il progetto sarà attuato dai soggetti incaricati con il coordinamento tecnico e amministrativo della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione Veneto, che si farà anche carico di determinare, previo accordo con le Comunità Montane, l'ubicazione e l'estensione delle superfici interessate dal progetto.

L'attività di progettazione degli interventi può essere affidata dai soggetti incaricati ad esperto o consulente esterno nel rispetto di quanto previsto all'art 5.

ART. 5 - Struttura e referenti scientifici

Per l'attuazione del Progetto di cui all'art. 3 i soggetti incaricati di cui all'art. 4 si impegnano a garantire una struttura operativa in possesso di competenze scientifiche adeguate alla progettazione ed attuazione degli interventi.

ART. 6 - Decorrenza e durata dell'incarico.

La realizzazione del Progetto di cui all'art.3 ha durata di quarantotto mesi e decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 7 - Proroghe

Il termine per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 3 è perentorio. Potrà essere concessa una sola proroga motivata da parte del Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

ART. 8 - Oneri finanziari della Fondazione

La Fondazione si impegna ad erogare, in forma di contributo, l'importo di Euro 185.000,00 (euro centoottantacinquemila/00), in aggiunta a quanto stanziato dalla Regione con D.G.R. n. _____ del _____ e riportato all'articolo 9, per il finanziamento dell'attività di realizzazione del progetto di cui all'articolo 3.

ART. 9 - Oneri finanziari della Regione

La Regione si impegna a erogare, in forma di contributo, per il finanziamento dell'attività di realizzazione del progetto di cui all'articolo 3, l'importo di Euro 265.000,00 (euro

duecentosessantacinquemila/00), che, sommato al contributo della Fondazione di cui all'articolo 8, consente di coprire il costo totale del Progetto.

ART. 10 - Ripartizione del finanziamento complessivo

La Regione e la Fondazione convengono di ripartire il costo complessivo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 3, secondo il prospetto di riparto contenuto nell'**Allegato A2** alla presente convenzione.

Il finanziamento congiunto della Regione Veneto e della Fondazione per lo svolgimento dell'attività affidata con la presente convenzione è fissato nella misura di seguito indicata:

- Euro 236.625,00 alla Comunità Montana Agordina;
- Euro 125.250,00 alla Comunità Montana della Lessinia;
- Euro 88.125,00 alla Comunità Montana del Brenta.

ART. 11 – Modalità di erogazione.

Il Finanziamento sarà corrisposto ai beneficiari dalla Regione Veneto e dalla Fondazione in modo indipendente, secondo il Prospetto di riparto contenuto nell'**Allegato A2** alla presente convenzione e sarà suddiviso in cinque rate, quattro acconti e un saldo, alla conclusione di ognuna delle cinque fasi in cui articola il progetto di cui all'art. 3.

Per quanto concerne la quota regionale del finanziamento, i relativi acconti verranno erogati sulla base della presentazione di specifica richiesta accompagnata da documentazione sull'attività svolta, previa verifica della regolarità esecutiva in ordine all'espletamento di ciascuna fase del Progetto da parte del Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

Il saldo verrà corrisposto con le stesse modalità degli acconti e successivamente alla consegna degli elaborati che costituiscono gli esiti del monitoraggio eseguito e di una relazione finale con la quale il soggetto beneficiario dichiara la conclusione dei lavori.

Per quanto concerne la quota di finanziamento a carico della Fondazione, i relativi acconti e il saldo come indicati nel Prospetto di riparto indicato nell'**Allegato A2**, saranno erogati entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del parere di regolarità esecutiva in ordine all'espletamento di ciascuna fase del Progetto da parte del Dirigente Regionale della Direzione

Pianificazione Territoriale e Parchi e secondo le modalità amministrative di rendicontazione degli oneri sostenuti, che verranno comunicate dalla Fondazione, necessarie per accedere all'erogazione delle risorse impegnate.

I versamenti, a seguito della presentazione di regolare fattura o altra richiesta di pagamento che dovrà essere citata nella causale del pagamento, saranno effettuati dalla Regione Veneto e dalla Fondazione:

- per la Comunità Montana Agordina sul conto corrente n – della Banca						
Agenzia, CAB – ABI IBAN, intestato a	_ ;					
- per la Comunità Montana della Lessinia sul conto corrente n – della Banca						
– Agenzia, CAB – ABI IBAN, intestato a	_ ;					
- per la Comunità Montana del Brenta sul conto corrente n – della Banca						
Agenzia, CAB ABI IBAN, intestato a						

ART. 12 - Riservatezza.

La Comunità Montana Agordina, la Comunità Montana della Lessinia e la Comunità Montana del Brenta si impegnano a pretendere che il proprio personale delegato allo svolgimento delle attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti considerati riservati dal committente, o interessati da licenze d'uso, dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente accordo.

ART. 13 - Responsabilità e rischi.

La Regione Veneto è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale della Comunità Montana Agordina, della Comunità Montana della Lessinia e della Comunità Montana del Brenta impiegato nell'attività previste dal progetto di cui all'articolo 3, a meno che tali danni non siano causati da una condotta colposa del committente.

ART. 14 - Inadempienze.

In caso di inadempimento dei soggetti incaricati di cui all'art. 4 agli obblighi previsti nella presente convenzione, la Regione e la Fondazione, senza ricorrere ad alcuna procedura

giudiziaria, possono di diritto risolvere il contratto previa diffida ad adempiere mediante lettera raccomandata.

La Regione, in accordo con la Fondazione, ha altresì facoltà di sostituirsi ai soggetti incaricati di cui all'art. 4 e di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del contributo erogato, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il contributo per le attività di cui all'Art. 3 regolarmente svolte.

ART. 15 - Controversie.

La Regione Veneto, la Fondazione, la Comunità Montana Agordina, la Comunità Montana della Lessinia e la Comunità Montana del Brenta concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

In mancanza di accordo ogni controversia che dovesse sorgere sull'applicazione della presente convenzione sarà differita al Foro giudizialmente competente.

ART. 16 - Accettazione.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico ai soggetti di cui all'art. 4.

ART. 17 - Disposizioni finali.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.			
/enezia,			
	•		
	-		
	-		
	-		